

ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive;

invita il Governo:

a prevedere uno specifico intervento finalizzato a favorire il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive in favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei comuni del Nord colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni.

9/5310-bis/**22**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Luciano Dussin.

La Camera,

premessi che:

le attività agricole per i rapporti che le legano all'ambiente ed al territorio presentano peculiarità tali da renderla sostanzialmente diversa dalle altre attività economiche e da giustificare la necessità di specifici interventi pubblici di sostegno;

l'applicazione, agli agricoltori, di un regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce una delle tradizionali forme di intervento in favore del settore;

oramai da cinque anni, il regime speciale dell'IVA è soggetto a proroga annuale, generando una situazione di provvisorietà che, di fatto, si traduce in una permanente incertezza che non consente agli agricoltori di disporre dei riferimenti necessari per programmare al meglio le loro attività;

invita il Governo:

a ripristinare le agevolazioni sull'IVA in materia di agricoltura trasformando il regime da speciale in ordinario, al fine di evitare l'incertezza provocata nel settore da un susseguirsi di proroghe annuali.

9/5310-bis/**23**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fontanini.

La Camera,

premessi che:

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è una imposta, la cui corretta applicazione richiede che il calcolo della base imponibile avvenga attraverso la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e la somma degli acquisti soggetti a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

nel settore agricolo, per l'esistenza di un regime speciale per l'IVA e del conseguente esonero dall'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria è, di fatto, impossibile giungere alla corretta determinazione della base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'IRAP;

stante l'impossibilità di determinare la corretta base imponibile ai fini IRAP, l'onerosità dell'applicazione di tale imposta al settore agricolo è stata limitata attraverso il contenimento dell'aliquota, prorogata di anno in anno al livello provvisorio dell'1,9 per cento, inferiore a quello che era, inizialmente, previsto per l'imposta a regime (4,25 per cento);

l'applicazione di una aliquota agevolata consente di limitare l'onerosità dell'imposta, ma non risolve il problema della sua applicazione al settore agricolo che, per quanto sopra, è riconducibile alla determinazione della base imponibile;

invita il Governo:

a consolidare l'aliquota IRAP sull'attuale livello dell'1,9 per cento e prevedere, in ogni caso, un piano di progressiva e significativa riduzione nell'ambito del più generale programma di riduzione delle imposte.

9/5310-bis/**24**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Didonè.

La Camera,

premessi che:

la presenza delle attività umane e, in specie di quelle agricole, è di fondamentale importanza ai fini della tutela e della valorizzazione delle risorse economiche sociali ed ambientali delle aree montane;

le azioni volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio sono, da tempo, considerate prioritarie nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale e regionale promosse dall'Unione europea nel quadro delle attività dei fondi a finalità socio-strutturale;

le misure a sostegno dello sviluppo delle aree meno favorite e, più in genere, di quelle caratterizzate da situazioni di particolare svantaggio, quali le aree montane rivestono primaria importanza, ai fini del perseguimento del più generale obiettivo dell'integrazione economica e sociale e, quindi, della riduzione degli squilibri interni al Paese;

invita il Governo:

a prevedere la concessione di specifiche agevolazioni fondate sull'eliminazione dell'accisa sul gasolio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile da parte degli imprenditori agricoli che operano nei piccoli comuni montani con meno di 5000 abitanti.

9/5310-bis/**25**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Caparini.

La Camera,

premessi che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia, acquistabili senza bisogno di ricetta medica, per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico;

i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto ed appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia Italiana del farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo esteso dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei farmaci che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/**26**. Rizzi.

La Camera,

premessi che:

nelle regioni del Nord e, in specie in Veneto e Lombardia, si concentra più del 25 per cento della produzione europea (UE a 15) di carni avicole;

gli allevamenti veneti e lombardi furono duramente colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000, le cui conseguenze non sono ancora oggi superate, anche a causa dell'incompleto intervento di parte pubblica che, pure, ai sensi della legge 218/1998, avrebbe dovuto essere pronto ed adeguato;

impegna il Governo:

a completare gli interventi in favore delle imprese colpite dall'influenza aviaria, al

fine di consentire il ripristino delle condizioni economiche, produttive e strutturali preesistenti l'epidemia stessa, prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno 3 anni.

9/5310-*bis*/**27**. Bricolo.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte, realizzata lo scorso anno, a seguito della conversione in legge 119/2003 del decreto-legge 49/2003 ed entrata « a regime » all'inizio dell'anno in corso, non ha consentito il superamento del complesso dei problemi pregressi accumulatisi nel corso di quasi un ventennio durante il quale l'Italia è stata gravemente inadempiente in materia di applicazione del suddetto regime comunitario;

la previsione, delineata a seguito della recente riforma della politica agricola comunitaria, di confermare fino al 2013 il regime delle quote per il settore lattiero caseario e l'ampliamento a nuovi Paesi membri dell'Unione europea accrescono il disagio dei produttori italiani che si trovano costretti a misurarsi, da un lato con il problema della storica insufficienza dei quantitativi assegnati e, dall'altro lato, con una crescente concorrenza all'interno del mercato europeo;

invita il Governo:

ad espletare ogni tentativo, affinché nelle competenti sedi comunitarie, sia riaperta la questione dell'attribuzione all'Italia di un quantitativo nazionale in linea rispetto al nostro potenziale produttivo ed al fabbisogno di latte sul mercato interno nazionale.

9/5310-*bis*/**28**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vascon.

La Camera,

premessi che:

la provincia di Siracusa è stata esclusa dalla possibilità di diventare sede di un « polo sanitario di eccellenza » per la cura delle patologie (tumori e malformazioni prenatali in particolare) derivanti dalla presenza dell'area petrolchimica Augusta-Priolo-Melilli;

nell'accordo concluso dal ministero con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria rientra invece la realizzazione di poli di eccellenza a Messina;

la proposta di realizzazione di un centro di diagnosi e cura dei tumori e delle malformazioni prenatali a Siracusa si ispira anche alla specificità del territorio che ha una documentata incidenza di patologie legate alla presenza del polo petrolchimico, già dichiarato area ad alto rischio ambientale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le scelte compiute prevedendo anche la costituzione di un centro di eccellenza con la specificità della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori e delle malattie legate all'area industriale della provincia di Siracusa.

9/5310-*bis*/**29**. Giuseppe Gianni.

La Camera

premessi che:

i contratti d'area, strumento negoziale definito nella legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono nati per recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di vaste aree industriali dismesse e sono collocati in territori segnati da rilevanti dismissioni di grandi impianti industriali chimici e siderurgici, con tutte le conseguenti difficoltà di riconversione settoriale e di riqualificazione ambientale;

tali strumenti hanno avuto i propri punti di forza nella disponibilità di terreni attrezzati, nella competitività dei costi d'acquisto di capannoni e/o lotti industriali, nelle semplificazioni previste in termini di autorizzazioni e concessioni, nella disponibilità di risorse umane e nella competitività del costo del lavoro;

tra i punti di debolezza, invece, va annoverata prioritariamente la diffusa carenza infrastrutturale che contraddistingue le realtà territoriali su cui si sono insediati gli strumenti in questione. Essi, infatti, pur avendo previsto agevolazioni, non soltanto finanziarie, per le imprese che si sono insediate, non hanno erogato alcuna risorsa che servisse a potenziare i territori ospitanti in materia di infrastrutture e di compatibilità socio-ambientale;

in conseguenza di quanto premesso, nei comuni dove si sono insediati i C.d.A., alcuna risorsa è stata destinata per realizzare e/o potenziare le infrastrutture viarie necessarie, per adeguare le condutture fognarie comunali e/o i depuratori, per potenziare i servizi alle imprese o per offrire servizi socio-sanitari adeguati alle imprese ed agli operatori insediatisi;

non sono state potenziate, inoltre, le difese contro i possibili fenomeni naturali (erosione delle coste che, in qualche caso, mettono a rischio gli insediamenti) o contro i fattori inquinanti, né sono state destinate risorse per l'attivazione dei Protocolli di legalità che, però, sono stati ritenuti ineludibili al fine dell'attivazione stessa degli strumenti;

in questa situazione si accentua il rischio di una frattura tra le aree industriali e i territori circostanti e che non si offrono alle imprese stesse condizioni infrastrutturali e di sicurezza idonee, soprattutto in quei territori più esposti al rischio criminalità;

occorre subito fornire concrete risposte per lo sviluppo futuro di tutti gli insediamenti in questione, dei territori in

cui gli stessi sono insediati e dei lavoratori che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, onde assicurare la compatibilità socio-ambientale dei contratti d'area, previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione ai territori interessati, ulteriori strumenti agevolativi per i Comuni in cui sono localizzate le attività produttive di cui al citato strumento di programmazione negoziata, finalizzati all'attuazione dei protocolli di legalità allegati al C.d.A. alla realizzazione di nuove infrastrutture e al miglioramento di quelle esistenti.

9/5310-*bis*/30. Naro.

La Camera,

premessi che:

il processo avviato con la Conferenza euromediterranea dei ministri degli esteri, tenutasi a Barcellona nel 1995, al fine di creare legami forti e durevoli tra i Paesi del Mediterraneo, attraverso una politica di interdipendenza, fondata sull'uguaglianza, sulla reciprocità e sulla mutua responsabilità, ha assunto una rilevante importanza politica;

il bacino del Mediterraneo descrive una area geopolitica le cui tensioni per le caratteristiche culturali ed i trascorsi storici che le ispirano necessitano di peculiari condizioni di partenariato tra le nazioni ed i popoli;

l'approssimarsi della scadenza dell'istituzione dell'area di libero scambio che attraverso la creazione di nuove opportunità di investimento nell'ambito di una cooperazione internazionale determinerà condizioni ideali alla crescita sociale ed economica e che l'Unione europea non potrà mantenere ed accrescere la propria prosperità se non sarà in grado di fornirne lo sviluppo anche nei paesi che si trovano nelle immediate vicinanze, contribuendo a riequilibrare le più evidenti disparità;

nei ultimi anni numerosi soggetti pubblici e privati hanno manifestato interesse all'area del Mediterraneo investendo risorse economiche e culturali e hanno evidenziato, pur nel raggiungimento di risultati anche apprezzabili, una carenza di coordinamento politico, che provoca una dispersione e discontinuità nelle loro attività;

l'associazione parlamentari euro-mediterranei, l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'unione delle università del Mediterraneo costituiscono un comitato aperto ai soggetti istituzionalmente riconosciuti al fine di creare momenti di partenariato politico e culturale per sollecitare quelle sinergie che consentono di realizzare nuove opportunità di investimento e di migliorare la qualità degli interventi nei paesi dell'area del Mediterraneo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di partecipare direttamente alla realizzazione di manifestazioni politiche e culturali nell'area del bacino del Mediterraneo al fine di agevolare il dialogo interreligioso e le relazioni interculturali per rilanciare nuove forme di cooperazione e partenariato, a partire dalla organizzazione della manifestazione « Luci dal Mediterraneo » giunta alla sua IV edizione.

9/5310-bis/31. Grillo.

La Camera,

premessi che:

il programma di costruzione degli edifici da assegnare ai profughi, ai sensi dell'articolo 18 e segg. della legge 137/52, è stato riproposto negli esercizi 1957-58 1959-60 dall'articolo 4 della legge 173/58 e per gli esercizi 1960-61, 1962-63 dall'articolo 5 della legge 1219/60;

l'obbligo invece di riserva dei posti, di cui all'articolo 17 della legge 137/52, è stato dapprima prorogato con l'articolo 3 della legge 173/78 ed infine introdotto

come precetto di efficacia permanente dell'articolo 34 della legge 763 del 26 dicembre 1981 alla cui stregua « la regione territorialmente competente riserva a favore dei profughi un'aliquota di alloggi compresa da i programmi di intervento in materia di edilizia economica popolare non inferiore al 15 per cento. In tale contesto normativo si sono inserite la legge 865/71 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e n. 1037/72;

tali norme hanno normato pure il destino dei profughi, nel senso che le due provvidenze dei profughi, disciplinate dalla legge 137/52 — originariamente distinte: sono state unificate nell'unica forma della riserva (ex articolo 17);

con l'articolo 1 comma 24 della legge 560/93 che consentiva la vendita degli alloggi di edilizia economica popolare a favore degli assegnatari, è stata prevista, per la particolare categoria dei profughi, la possibilità di acquisizione degli stessi, alle condizioni di particolare favore e cioè il 50 per cento del costo di costruzione;

in senso contrario, a tale possibilità, si era espressa la Corte di cassazione con decisione 13949 del 13 dicembre 1999 la quale aveva affermato che la possibilità di acquisizione del bene alle condizioni di miglior favore può essere interpretata solo nel senso che, a quel trattamento, hanno diritto solo i profughi assegnatari degli alloggi realizzati e costruiti per loro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 137 del 1952;

nel comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 è prevista la proroga sino al 30 dicembre 2005 del termine per le domande di cessione in proprietà di alloggi di profughi di cui all'articolo 1, 17-18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni nonché all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993 n. 560;

il comma, inoltre, prosegue nel senso che le disposizioni relative al prezzo degli alloggi (50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio) « si applica

a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 137 del 1952 e successive modificazioni »;

per chiarire ulteriormente la problematica, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002 ha ribadito questi concetti e ha chiarito che con l'articolo 45 comma 3 della legge 13 dicembre 2000 n. 388 si era inteso estendere la facoltà di acquisto alle condizioni di miglior favore a tutti gli alloggi realizzati a favore dei profughi, sia ai sensi dell'articolo 18 sia ai sensi dell'articolo 17 (e cioè in quota di riserva);

successivamente con l'articolo 4 comma 223-224-225 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 si è ritenuto di apportare quei chiarimenti necessari per risolvere i problemi che erano stati sollevati dagli ex I.A.C.P. nonché per conferire chiarezza in materia.

tuttavia, ben lungi dall'operare chiarimenti, le nuove norme hanno fatto sorgere un nuovo contenzioso, tant'è vero che Federcasa, e cioè l'associazione che riunisce tutti gli ex Istituti autonomi case popolari, l'ha interpretata nel senso esattamente opposto a quello che era l'intendimento del legislatore e che era stato recepito, per l'appunto, nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002;

tutto ciò premesso e considerato;

impegna il Governo:

ad emanare, nel più breve tempo possibile, norme finalizzate a chiarire e ad integrare sia l'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 commi 223, 224 e 225 sia le altre norme disciplinatrici la materia degli immobili dei profughi per risolvere i seguenti problemi:

1) rendere effettivo il diritto di tutti i profughi ad acquisire alle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 gli alloggi che, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile e dalla legge di finanzia-

mento, abbiano ottenuto in assegnazione o siano stati ad essi riservati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 e successive modificazioni nonché l'articolo 34 della legge n. 763 del 1981;

2) che tale diritto venga esteso anche ai familiari conviventi nonché ai loro eredi;

3) che venga prorogato il termine previsto per la domanda di acquisizione degli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale almeno sino al 31 dicembre 2008, prorogando il termine che attualmente l'articolo 45 comma III della legge n. 388 del 2000 ha stabilito nel 30 dicembre 2005;

4) che vengano emanate disposizioni chiarificatrici per quanto concerne il vincolo di destinazione d'uso gravante sugli immobili realizzati o assegnati ai profughi, a prescindere dall'anno di costruzione, dall'ente proprietario ovvero dalla relativa legge di finanziamento, statuendo che tale vincolo di destinazione non può essere modificato, tranne nel caso in cui risultino liberi e ben tre bandi di concorso riservati alla categoria dei profughi siano andati deserti;

5) per quanto concerne gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, affinché venga individuata nella Federazione degli esuli, l'ente deputato a individuare l'associazione ad essa aderente, avente personalità giuridica, come il soggetto titolato a richiedere l'acquisto di tali immobili.

9/5310-bis/32. Leone Annamaria.

La Camera,

premesso che:

Le imprese siciliane impiegate nel settore ortofrutticolo e dell'uva da tavola incontrano già da alcuni anni serie difficoltà, acuita dal recente ingresso nell'Unione europea dei nuovi Paesi del bacino mediterraneo, la cui economia è fondata prevalentemente sulle produzioni

agricole, frutticole e sull'esportazione di uva da tavola e dall'incremento delle importazioni di frutta dalla Cina;

invita il Governo:

a prevedere l'adozioni di provvedimenti idonei a consentire maggiori agevolazioni sia alle imprese ortofrutticole che a quelle impegnate nella produzione di uva da tavola, anche attraverso la visualizzazione dei prezzi all'origine nei punti vendita al dettaglio, il rifinanziamento dei contratti di programma e di interventi per il rinnovamento degli impianti di coltivazione di uva da tavola nei territori I.G.P. (indicazione geografica protetta), controlli più severi sulla qualità e sulla sicurezza alimentare dei prodotti e l'abbattimento dei contributi previdenziali, costi di trasporto e di imballaggi.

9/5310-bis/**33**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Drago.

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

visto che i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia acquistabili senza bisogno di ricetta medica, e per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico e che i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

considerato che l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto e appropriato ricorso costituirebbe un ele-

mento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo:

ad introdurre con apposita norma una classe ad-hoc per i farmaci OTC, e ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia italiana del Farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo esteso dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei medicinali che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Dorina Bianchi, Maninetti, Lucchese, Peretti.

La Camera,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il comma 16 dell'articolo 3 della legge 350 del 24 dicembre 2003 stabilisce che le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

il successivo comma 18 del medesimo articolo definisce quelle che possano essere considerate spese per investimenti e quindi finanziabili attraverso l'indebitamento;

in particolare la lettera *d*) del comma 18 inserisce tra le spese anche quelle relative agli « oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale »;

non è tuttavia chiarito se il concetto di investimento possa avere un significato più ampio intendendosi con esso ricomprendere qualsiasi fattore che con-

tribuisce alla crescita del capitale reale di una collettività sia in senso materiale che immateriale;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti onde evitare che la realizzazione di progetti di natura culturale siano resi impossibili a causa dell'applicazione da parte della Cassa depositi e prestiti di una interpretazione restrittiva del principio di cui ai commi citati in premessa, eliminando pertanto un freno alla crescita del patrimonio culturale, sociale, educativo e ambientale di una popolazione e di un territorio.

9/5310-bis/**35**. Giuseppe Drago.

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta « legge Galli », recante « disposizioni in materia di risorse idriche », con lo scopo di riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia ed assicurare l'integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato, ha previsto la costituzione di ambiti territoriali ottimali – ATO – e la gestione in forma unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

considerato che, nonostante siano passati 10 anni dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e nonostante in essa fossero previsti termini perentori di sei mesi, la riforma non è stata ancora completata e ciò dimostra la necessità, di interventi immediati diretti a colmare le lacune legislative e le storture riscontrate nell'applicazione della legge stessa che impediscono di gestire meglio la risorsa acqua e ottimizzare il servizio idrico;

tenuto conto che la stessa legge n. 36 del 1994, all'articolo 9, concernente la disciplina della gestione del servizio idrico integrato, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, prevede la possibilità della gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme di gestione, previo coordinamento dei gestori, a livello di ambito ottimale, da parte di un unico soggetto;

tenuto conto altresì che soprattutto nei piccoli comuni delle realtà montane alpine e appenniniche, spesso composti da frazioni sparse sul territorio, ove gli acquedotti comunali e i fontanili sono comunemente gestiti in economia, si riscontrano le maggiori difficoltà di applicazione di una rigida disciplina sul gestore unico dell'ATO, mettendo in difficoltà le amministrazioni comunali e rendendo critica la situazione di gestione per i cittadini utenti del servizio idrico;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione un intervento legislativo di modifica della legge Galli che consenta una gestione integrata del servizio idrico più consona alle esigenze dei piccoli comuni di montagna, assicurando comunque la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

9/5310-bis/**36**. Guido Rossi, Parolo.

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che lo svolgimento dei mondiali di sci del 2005 nella Valtellina rappresenta, per la Valtellina e per la regione Lombardia, non solo un'occasione sportiva ma anche un'ulteriore possibilità

di crescita dell'area dal punto di vista infrastrutturale, turistico e di immagine;

considerato che per la migliore riuscita del progetto sportivo si stanno già impegnando tutte le realtà locali, regione, provincia, comuni, comunità montana e anche privati sponsorizzatori, che con tutte le risorse disponibili appoggiano l'organizzazione dell'evento;

tenuto conto che nonostante le risorse fino ad oggi messe a disposizione, sia da parte dello Stato sia da parte della regione, per assicurare la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali, la Valtellina è ancora penalizzata da una viabilità assolutamente inadeguata e dalla mancanza di vie di comunicazione con i territori oltre confine e con la rete autostradale nazionale ed europea;

tenuto conto altresì che soprattutto le strade statali 36 e 38, che raggiungono il collasso già con gli incrementi del traffico del fine settimana, si dimostrano attualmente insufficienti a sopportare le punte di traffico conseguenti allo svolgimento di un evento sportivo così importante come quello dei mondiali di sci;

considerato che l'accessibilità alla Valtellina rientra tra le opere di importanza strategica della legge obiettivo come da delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

tenuto conto che i progetti per la nuova strada statale 38, tratto Colico-Tartano, è in fase di definitiva approvazione e di completamento dell'istruttoria speciale ex « Legge obiettivo » presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad inserire le opere viarie della Valtellina in un quadro di finanziamento di opere statali, al fine di garantire le risorse necessarie per poter procedere all'appalto del 1° lotto funzionale delle

infrastrutture indispensabili al regolare svolgimento dei campionati mondiali di sci del 2005.

9/5310-*bis*/**37**. Parolo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 comma 29 della legge finanziaria tutt'ora in discussione ha prorogato per l'anno 2005, per i lavoratori frontalieri in attività di servizio, una deduzione fiscale, già prevista all'articolo 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

impegna il Governo:

ad estendere per motivi di equità e giustizia fiscale detta deduzione agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza ed oggi esclusi.

9/5310-*bis*/**38**. Bornacin.

La Camera,

premesso che in Italia la percentuale degli studenti universitari laureati è del 9 per cento mentre la media europea è del 23 e che i fondi della legge n. 390 del 1991 vengono usati per borse di studio senza un rientro delle somme versate,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di istituire un fondo rotativo per finanziare la concessione di prestiti d'onore agli studenti universitari che abbiano superato gli esami dell'anno precedente.

9/5310-*bis*/**39**. (*nuova formulazione*)  
Buontempo.

La Camera,

in considerazione del fatto che lo sport italiano viene sostenuto dal contributo decisivo delle circa 100.000 società

sportive dilettantistiche, e dalle centinaia di migliaia di volontari che le animano e in considerazione del fatto che tali società operano in condizioni finanziarie di grande difficoltà si invita il Governo a proporre al CONI di destinare non meno del 50 per cento dei contributi aggiuntivi previsti dall'emendamento del Governo per le attività dilettantistiche.

9/5310-bis/40. Paolone, Lolli.

La Camera,

ricordato che:

la conclusione del servizio obbligatorio di leva ha fatto venir meno l'assistenza degli accompagnatori militari per i grandi invalidi;

lo Stato si è fatto carico di tale problema tramite l'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288 («Provvidenze in favore dei grandi invalidi»), che concede un assegno mensile sostitutivo di 878 euro;

la legge prevede la successiva estensione dell'assegno sostitutivo a tutti coloro che fruivano dell'accompagnatore militare;

a tal fine, è necessario reperire risorse aggiuntive per finanziare l'apposito fondo costituito dall'articolo 2 della medesima legge;

invita il Governo:

a promuovere iniziative per garantire l'aumento degli stanziamenti dedicati alla categoria dei grandi invalidi, rifinanziando la citata legge n. 288 del 2002, ovvero ad introdurre e agevolare forme alternative di assistenza.

9/5310-bis/41. (Testo modificato nel corso della seduta). Campa.

La Camera,

premesso che:

per consentire all'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina,

impegna il Governo:

a stanziare un contributo a favore di ANAS Spa per permettere tale inizio.

9/5310-bis/42. Scherini.

La Camera,

in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a sostenere una politica fiscale a favore delle famiglie che mantengono ed assistono al loro interno persone con disabilità gravi e gravissime come definite dalla legge n. 104.

9/5310-bis/43. Castellani.

La Camera,

invita il Governo:

a definire i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comma 6 e 7, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti *hardware* e *software* del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 3 e 4, tali da assicurarne la controllabilità a distanza indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno

poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.

9/5310-bis/**44**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gianfranco Conte.

La Camera,

premesso:

il tradizionale impegno a favore dell'economia triestina e giuliana;

le difficoltà derivanti dal recente ingresso della Slovenia nell'Unione europea, che determina la delocalizzazione di imprese e condizioni di sfavore per l'economia triestina e giuliana;

invita il Governo:

a reintegrare nei tradizionali termini e quantitativi lo stanziamento triennale per il « Fondo Trieste » ed il « Fondo Gorizia » di cui alla legge istitutiva del fondo stesso.

9/5310-bis/**45**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Menia, Romoli.

**NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007 (5311-BIS)**

**(A.C. 5311-bis – Sezione 1)**

**ART. 2. (Modificato)**

1. Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

« 36-bis. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità revisionali di base ».

**ART. 10 (Modificato)**

1. Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

« 8-bis. Nello stato di previsione, della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, come da ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una autonomia evidenziazione contabile ».

**ART. 16 (Sostituito)**

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 643.024.696.365 in termini di competenza ed in euro 661.615.895.929 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

**ART. 18 (Modificato)**

1. Dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:

« 24-bis. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: Le somme di cui al comma 38 lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dai predetti ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,08

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0005480\*